

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 256 del 12 maggio 2015

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 196 DEL 06 MAGGIO 2015

**Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali
di calore geotermico**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 6 MAGGIO 2015)**

L'anno duemilaquindici, il giorno di mercoledì sei del mese di maggio, alle ore 11.10, nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo 212, previa formale convocazione da parte del Presidente, si è riunita la Giunta Regionale così composta:

- | | |
|--|---|
| 1) ZINGARETTI NICOLA <i>Presidente</i> | 7) REFRIGERI FABIO <i>Assessore</i> |
| 2) SMERIGLIO MASSIMILIANO <i>Vice Presidente</i> | 8) RICCI SONIA " |
| 3) CIMINIELLO CONCETTINA <i>Assessore</i> | 9) SARTORE ALESSANDRA " |
| 4) CIVITA MICHELE " | 10) VALENTE LUCIA " |
| 5) FABIANI GUIDO " | 11) VISINI RITA " |
| 6) RAVERA LIDIA " | |

Sono presenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Ciminiello, Refrigeri, Sartore e Valente.*

Sono assenti: *gli Assessori Civita, Fabiani, Ravera, Ricci e Visini.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Entra nell'aula l'Assessore Civita.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 196

Proposta di legge regionale concernente: "Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico".



OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative, Ambiente;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo V, in particolare l'art. 117, ai sensi del quale la materia della produzione di energia, nella quale è compresa la presente "Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico", rientra tra le materie di legislazione concorrente;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche;

VISTA la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTO il comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.22, recante il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modifiche;

CONSIDERATA pertanto, la necessità di adottare sulla materia delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico un testo unico e organico, in un'ottica di maggiore semplificazione e razionalizzazione, adeguandole alle recenti disposizioni comunitarie e statali intervenute in tema di liberalizzazione e semplificazione delle attività economiche;

CONSIDERATO che la presente proposta di legge, costituita da 11 articoli, è inerente alla materie di legislazione concorrente, ai sensi dell'art. 117 Cost., della produzione di energia, nella quale rientra la "Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico";

VISTO il testo della proposta di legge regionale, formulato, ai sensi dell'articolo 65, comma 5bis, del citato regolamento regionale n. 1/2002, in raccordo con l'Ufficio legislativo del Segretariato Generale recante la proposta di legge regionale in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, che è allegato e forma parte integrante della presente deliberazione;

VISTA la nota prot. n. 706700 del 19/12/2014 dell'Ufficio Legislativo del Segretariato Generale con la quale è stato reso parere positivo alla proposta di legge in argomento;

RITENUTO pertanto, di adottare la proposta di legge regionale concernente: "Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico";



DELIBERAZIONE N. 196 DEL - 6 MAG. 2015

per le motivazioni espresse nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

- di adottare e sottoporre al successivo esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale articolata in 11 articoli, concernente "Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico" e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, la suesesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
(Nicola Zingaretti)

ROMA - 8 MAG. 2015



ALLEG. alla DELIB. N. 196
DEL - 6 MAG. 2015



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"DISCIPLINA IN MATERIA DI PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI DI CALORE
GEOTERMICO"



IL PRESIDENTE
Nicola Zingarotti

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Lazio incentiva l'uso delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l'installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, al fine di promuovere la diffusione della geotermia quale fonte di produzione di calore ed energia da fonti rinnovabili, nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia e della normativa statale di attuazione di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) e successive modifiche.



IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente, si intende per:

- a) "risorse geotermiche ad alta entalpia": quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150 °C;
- b) "risorse geotermiche a media entalpia": quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90°C e 150 °C;
- c) "risorse geotermiche a bassa entalpia": quelle caratterizzate da una temperatura di fluido reperito inferiore a 90°C;
- d) "risorse geotermiche di interesse nazionale": risorse geotermiche ad alta entalpia o quelle economicamente utilizzabili per progetti geotermici con potenza erogabile di almeno 20 MW termici;
- e) "risorse geotermiche di interesse locale": risorse geotermiche a media e bassa entalpia o quelle economicamente utilizzabili per progetti geotermici con potenza inferiore a 20 MW termici;
- f) "piccole utilizzazioni locali": risorse geotermiche come definite dall'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;
- g) "usi termici diretti": impiego del calore geotermico contenuto in rocce o acquiferi sotterranei per usi civili (climatizzazione degli ambienti, usi industriali, agricoli e zootecnici);
- h) "acqua sotterranea": acqua che si trova entro gli interstizi o le fessure di un terreno o roccia, sia nella zona satura che in quella insatura. Il suo movimento nel sottosuolo è funzione della permeabilità del terreno o del mezzo roccioso che la contiene;
- i) "acquifero": complesso idrogeologico o parte di esso dotato di permeabilità sufficiente a consentire l'immagazzinamento, il deflusso e il recapito di acque sotterranee. E' delimitato al letto e al tetto da definiti valori di profondità rispetto al piano campagna. Può essere libero se è limitato solo inferiormente da complessi idrogeologici a bassa permeabilità o confinato se limitato superiormente e inferiormente da complessi idrogeologici a bassa permeabilità;
- l) "acquifero vulnerabile": acquifero suscettibile, nelle sue diverse parti componenti e nelle sue diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato, tale da produrre impatto sulla qualità delle acque sotterranee, nello spazio e nel tempo;
- m) "falda": acqua sotterranea trattenuta in uno stato di roccia permeabile (porosa fessurata) di solito racchiusa fra terreni impermeabili. Può essere freatica (o libera) se delimitata inferiormente da complessi idrogeologici a bassa permeabilità e superiormente dalla superficie piezometrica a



A handwritten signature in black ink, consisting of a few stylized, overlapping strokes.

IL PRESIDENTE
Nicola Zingales

pressione atmosferica (falda contenuta in un acquifero libero) o in pressione se interposta tra due complessi idrogeologici a bassa permeabilità (falda contenuta in un acquifero confinato);

n) "area critica": area interessata da abbassamenti della falda e concentrazione dei prelievi incompatibili con gli equilibri dell'acquifero e del deflusso di base superficiale;

o) "area di attenzione": area caratterizzata da un significativo abbassamento della falda e da concentrazione dei prelievi inferiore a 1.600 mc/anno/ettaro;

p) "permeabilità": capacità di un mezzo roccioso di farsi attraversare dall'acqua sotterranea;

q) "complesso idrogeologico": unità litologica o insieme di unità litologiche caratterizzate da medesime capacità trasmissive e di immagazzinamento delle acque sotterranee;

r) "superficie piezometrica": luogo di punti di livellamento della pressione dell'acqua in un acquifero libero o confinato;

s) "sonde geotermiche": scambiatori termici a circuito chiuso, verticali o orizzontali, impiantati nel sottosuolo per recuperare il calore del terreno, delle rocce o degli acquiferi sotterranei, mediante circolazione di fluido di servizio;

t) "sistemi geotermici ad acqua sotterranea a circuito chiuso (con re-immissione)": impianti che utilizzano l'acqua di acquiferi sotterranei, estratta da un pozzo di produzione e la re immettono nello stesso acquifero captato attraverso un pozzo di iniezione, a valle dello scambio termico, con bilancio idrico nullo;

u) "sistemi geotermici ad acqua sotterranea a circuito aperto (senza re-immissione)": impianti che utilizzano l'acqua di acquiferi sotterranei con scarico in superficie o in acquifero diverso da quello di provenienza;

v) "geoscambiatore": volume di sottosuolo interessato dagli impianti con il quale si effettuano scambi di calore senza prelievo di fluido geotermico.

2. Agli ulteriori termini con i quali sono indicati gli oggetti della disciplina della presente legge e delle relative norme di attuazione deve attribuirsi, salvo diversa indicazione, il significato risultante dalle definizioni della normativa dell'Unione europea e statale vigente in materia.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nicola Zingaretti", written in a cursive style.

Art. 3

(Concessioni di derivazione d'acqua a fini geotermici)

1. Le piccole utilizzazioni locali di cui all'art.10, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, nonché i "sistemi geotermici ad acqua sotterranea a circuito chiuso", assimilati in quanto utilizzano acquiferi sotterranei senza captazione finale e per soli usi termici diretti, sono sottoposti alla disciplina di cui alla presente legge.
2. L'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, compreso l'uso di acque sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2 megawatt termici, e la realizzazione dei connessi impianti per la produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a ciclo binario ad emissione nulla, nonché la realizzazione di "sistemi geotermici ad acqua sotterranea a circuito aperto", assimilati in quanto opere di captazione idrica, sono sottoposti alla disciplina statale prevista dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e dalla normativa regionale in materia di derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche, ferme restando le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge.



IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti

Art. 4

(Differenziazione dei procedimenti)

1. Le piccole utilizzazioni locali di cui all'articolo 10, comma 1 del d.lgs. 22/2010 sono autorizzate dalla Regione nel rispetto della normativa statale e regionale di cui al comma 2 dell'articolo 3.
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, si applicano le procedure amministrative concernenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili indicate nel d.lgs. 28/2011 e nel decreto del Ministero per lo sviluppo economico 10 settembre 2010 concernente le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
3. L'installazione nel sottosuolo di sonde geotermiche effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2010:
 - a) è considerata attività ad edilizia libera ed è realizzata previa comunicazione al comune competente ai sensi dei paragrafi 11 e 12 del Decreto del Ministero per lo sviluppo economico 10 settembre 2010, fatti salvi gli obblighi di cui ai commi 4 e 5 e le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7, per impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche:
 - 1) siano realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
 - 2) abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto ed in ogni caso inferiore a 100 kilowatt;
 - 3) siano costituiti da sonde geotermiche che raggiungono una profondità compatibile con l'ambito geologico di riferimento, definito nella Cartografia idrogeotermica regionale per bassa entalpia;
 - b) è soggetta a Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (S.C.I.A.) da presentare alla Regione ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, per gli altri impianti non rientranti nell'ipotesi di cui alla lettera a).
4. Gli impianti di cui al presente articolo sono soggetti a registrazione ed a certificazione ai sensi dell'articolo 5.
5. Resta fermo il rispetto delle normative di settore aventi incidenza in relazione alla realizzazione o all'installazione degli impianti e, in particolare, delle norme antisismiche, di salvaguardia del territorio, di sicurezza, antincendio ed igienico-sanitarie.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters.

IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nicola Zingaretti".

6. Gli impianti di cui al comma 1, con potenza inferiore a 1 MW ottenibile da sistemi di scambio con acqua di falda con fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche di cui al comma 3 di potenza inferiore a 0.5 MW, in considerazione della peculiarità del territorio, sono esclusi dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale

7. Con regolamento di attuazione ed integrazione di cui all'articolo 9, sono definite le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.



A handwritten signature, possibly "ZB", located in the lower middle part of the page.

IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti

A handwritten signature of Nicola Zingaretti, written in black ink below the printed name.

Art. 5

(Registro regionale degli Impianti Geotermici – R.I.G. e Carta idro-geo-termica regionale per la bassa entalpia)

1. Al fine di provvedere ad un costante monitoraggio della diffusione delle piccole utilizzazioni di calore geotermico sul territorio regionale è istituita, presso la struttura regionale competente in materia, la banca dati degli impianti geotermici di cui alla presente legge denominata "Registro regionale degli Impianti Geotermici" (R.I.G.).
2. Il proprietario degli impianti oggetto dei procedimenti di cui all'articolo 4, è tenuto a registrare presso il R.I.G., prima dell'avvio dei lavori, il progetto relativo alla realizzazione dell'impianto medesimo. Entro un periodo massimo di un anno dalla data di registrazione dell'impianto il proprietario degli impianti provvede, altresì, a certificare, accedendo al R.I.G., l'avvenuta conclusione dei lavori.
3. Al fine di consentire, per le differenti aree del territorio regionale, la naturale vocazione allo sfruttamento delle risorse geotermiche e la conseguente base di informazioni per la definizione delle indagini sito-specifiche per un corretto dimensionamento progettuale degli impianti e per la valorizzazione, in un contesto di sostenibilità, della risorsa ambientale, la Regione provvede, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla redazione della Carta idro-geo-termica regionale per la bassa entalpia.
4. Nel regolamento di cui all'articolo 9 sono disciplinate le modalità di gestione e tenuta del R.I.G., le procedure di registrazione e di certificazione di fine lavori, nonché i criteri per la redazione e l'aggiornamento della Carta idro-geo-termica regionale per la bassa entalpia.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 6
(Divieti e vincoli)

1. L'installazione di impianti geotermici di cui alla presente legge è vietata nelle aree di rispetto delle risorse idropotabili ai sensi del Dlgs. 152/2006, nelle aree critiche per prelievi idrici di cui alla DGR 445/09 e nelle aree sottoposte a vincoli relativi al rischio di dissesto individuate dagli atti di pianificazione regionale in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e salvaguardia degli acquiferi vulnerabili.
2. L'installazione d'impianti geotermici in aree soggette a tutela archeologica e paesaggistica è soggetta ai nulla osta ed agli ulteriori provvedimenti di autorizzazione preliminari, da parte degli organi amministrativi competenti per territorio, previsti dalla normativa statale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
3. Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione delle possibili interferenze, secondo i criteri definiti con il regolamento di cui all'articolo 9.



A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned above the printed name of the President.

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

A handwritten signature in black ink, written over the printed name "Nicola Zingaretti".

Art. 7

(Vigilanza ed obblighi dei proprietari degli impianti)

1. La Regione, attraverso la struttura regionale competente in materia, quale autorità di vigilanza, provvede al controllo del rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge accedendo alle informazioni contenute nel RIG.

2. Il proprietario degli impianti è tenuto ad esibire i documenti, a consentire le ispezioni necessarie a verificare il permanere dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività nonché a fornire le informazioni rilevanti per gli scopi di cui alla presente legge.

3. Gli impianti e le opere oggetto della presente legge sono soggetti, a cura e a spese del detentore del titolo abilitativo, a collaudo o a certificazione di fine lavori nei casi e con le modalità individuati dal regolamento di cui all' articolo 9. A tal fine, i tecnici in possesso della qualificazione prevista dalla normativa vigente provvedono alle operazioni di collaudo ed alle certificazioni di fine lavori attraverso un controllo di tutte le componenti impiantistiche e del geoscambiatore e inviano il relativo attestato alla Regione.

4. In presenza di attestati di collaudo o di certificazione di fine lavori negativi si procede ai sensi dell'articolo 8.



IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti

Art. 8

(Diffida, decadenza, revoca e sanzioni amministrative)

1. Salvo quanto previsto al comma 5, nel caso di violazioni di una o più prescrizioni od obblighi ai quali il titolo abilitativo alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di cui all'art. 10, comma 1 del Dlgs 22/2010 sia condizionato, ovvero nel caso di impedimenti da parte del titolare allo svolgimento dell'attività di vigilanza regionale, la Regione diffida il titolare del titolo stesso a provvedere alla regolarizzazione. Il provvedimento di diffida ad adempiere dispone l'eventuale sospensione cautelativa della costruzione o dell'esercizio dell'impianto autorizzato e le modalità ed i termini per l'adempimento agli obblighi ed alle prescrizioni violate.

La Regione, qualora siano decorsi inutilmente i termini stabiliti nel provvedimento di diffida, dichiara la decadenza del titolare dal titolo abilitativo.

2. Nel caso di attestati di collaudo o di certificazione di fine lavori negativi, come disposto dall'art. 7, la Regione diffida il soggetto inadempiente ai sensi del precedente comma. In ragione della gravità dell'inosservanza sono irrogate sanzioni variabili da euro 2.000 a euro 20.000.

3. Il titolo abilitativo di cui al comma 1 può essere, altresì, oggetto di revoca per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri gravi motivi di interesse pubblico, comunque ostativi alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto.

4. Il soggetto destinatario dei provvedimenti di decadenza o revoca di cui ai commi 1 e 2 è tenuto, altresì, al ripristino dello stato dei luoghi, come previsto dalla normativa vigente.

5. La costruzione di impianti in assenza del titolo abilitativo di cui all'articolo 4, comma 1 della presente legge, è assoggettata al pagamento, a carico del proprietario degli impianti, di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 50.000,00, in misura proporzionale alla potenza dell'impianto abusivo stesso, oltre alla immediata chiusura degli impianti ed al ripristino dello stato dei luoghi, come previsto dalla normativa vigente.

6. La costruzione di impianti di cui all'articolo 4, comma 3 lettera a), in mancanza di comunicazione al comune è assoggettata, da parte del proprietario degli impianti, al pagamento della sanzione amministrativa pari a 600 euro.

7. La costruzione di impianti di cui all'articolo 4, comma 3 lettera b), in assenza di S.C.I.A. o in difformità della stessa, è assoggettata, da parte del proprietario degli impianti, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 600 euro, fatto salvo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, come previsto dalla normativa vigente.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

8. La costruzione di impianti di cui alla presente legge in violazione dei divieti e dei vincoli previsti all'articolo 6 è assoggettata, a carico del proprietario degli impianti, al pagamento di una sanzione pari a euro 50.000,00, oltre alla immediata chiusura dell'impianto ed al ripristino dello stato dei luoghi, come previsto dalla normativa vigente.

9. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 9

(Regolamento di attuazione ed integrazione)

1. La Giunta Regionale con uno o più regolamenti di attuazione ed integrazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, da emanarsi entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, definisce:

- a) i criteri e le modalità relative ai procedimenti di autorizzazione di cui all'articolo 4;
- b) i criteri per l'adozione delle procedure semplificate, nonché le modalità tecnico-operative per la progettazione, l'installazione e la gestione gli impianti di cui all'articolo 4, comma 3;
- c) le caratteristiche del R.I.G. e le relative modalità di registrazione e gestione di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;
- d) i criteri per la redazione della carta geoenergetica regionale di cui all'articolo 5, comma 2, in base a modelli di analisi territoriale delle caratteristiche del sottosuolo e degli acquiferi;
- e) i criteri per la valutazione del grado di interferenza tra sistemi di sfruttamento;
- f) le modalità per lo svolgimento del potere di vigilanza da parte della Regione e delle operazioni di collaudo e di certificazione di cui all'articolo 7.

DIREZIONE REGIONALE



[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

[Handwritten signature]

Art. 10

(Norma transitoria)

1. I proprietari degli impianti di piccole utilizzazioni di calore esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono tenuti ad effettuare la registrazione al R.I.G. di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, nei termini e secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione ed integrazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c).



A handwritten signature consisting of stylized initials.

IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicola Zingaretti".

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



IL PRESIDENTE

Nicola Cosulich

IL PRESIDENTE

Nicola Cosulich

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

Nicola Cosulich

06 MAG. 2015

P200.248034

Alla Presidenza della Giunta Regionale
Segreteria della Giunta
SEDE

Oggetto: Relazione sulla proposta di D.G.R.L. n. 4826 del 30/03/2015

La Regione Lazio sostiene e promuove interventi rivolti a migliorare l'efficienza del sistema energetico nel suo complesso ed a favorire lo sviluppo della *Clean economy* anche attraverso l'uso delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l'installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, al fine di promuovere la diffusione della geotermia quale fonte di produzione di calore ed energia da fonti rinnovabili, nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia e della normativa statale di attuazione di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

Proprio a tal fine, la proposta di legge regionale allegata alla proposta di D.G.R.L. richiamata in oggetto, concernente "DISCIPLINA IN MATERIA DI PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI DI CALORE GEOTERMICO" detta disposizioni in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) e successive modifiche.

- Nell'ambito di tali finalità, la proposta di legge regionale si articola in 10 articoli, così contraddistinti:
- N. 1: "oggetto e finalità";
 - N. 2: "definizioni";
 - N. 3: "Concessioni di derivazione d'acqua a fini geotermici";
 - N. 4: "Differenziazione dei procedimenti";
 - N. 5: "Registro regionale degli Impianti Geotermici - R.I.G. e Carta idro-geo-termica regionale per la bassa entalpia";
 - N. 6: "Divieti e vincoli";
 - N. 7: "Vigilanza ed obblighi dei proprietari degli impianti";
 - N. 8: "Decadenza, revoca e sanzioni amministrative";
 - N. 9: "Regolamento di attuazione ed integrazione";
 - N. 10: "Norma transitoria";
 - N. 11: "Entrata in vigore".

In particolare si cita l'Art. 5 che, al fine di provvedere ad un costante monitoraggio della diffusione delle piccole utilizzazioni di calore geotermico sul territorio regionale, prevede l'istituzione, presso la struttura regionale competente in materia, della banca dati degli impianti geotermici di cui alla presente legge denominata "Registro regionale degli Impianti Geotermici" (R.I.G.). Inoltre, al fine di consentire, per le differenti aree del territorio regionale, la naturale vocazione allo sfruttamento delle risorse geotermiche e la conseguente base di informazioni per la definizione delle indagini sito-specifiche per un corretto dimensionamento progettuale degli impianti e per la valorizzazione, in un contesto di sostenibilità, della risorsa ambientale, indica, tra l'altro, che la Regione provvede, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla redazione della Carta idro-geo-termica regionale per la bassa entalpia.



REGIONE
LAZIO

L'Art. 6 descrive i dettagli relativi ai divieti e vincoli per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali. Le norme sulla vigilanza ed obblighi dei proprietari degli impianti, sono illustrate all'Art. 7, in particolare al comma 3 si specifica che gli impianti e le opere oggetto della proposta di legge in argomento sono soggetti, a cura e a spese del detentore il titolo abilitativo, a collaudo o a certificazione di fine lavori nei casi e con le modalità individuati dal regolamento di attuazione ed integrazione previsto all'articolo 9, dove sono anche stabilite le modalità operative per la gestione e la tenuta del R.I.G., le modalità ed i criteri relativi al procedimento di registrazione e di certificazione di fine lavori, nonché sono specificati i criteri per la redazione e l'aggiornamento della Carta idro-geo-termica regionale per la bassa entalpia.

L'Art. 8 riporta i casi relativi alla decadenza, revoca e sanzioni amministrative del titolare del titolo abilitativo oggetto dei procedimenti relativi alle piccole utilizzazioni locali di cui all'articolo 10, comma 1 del d.lgs. 22/2010, così come descritti all'Art. 4.

Pertanto la Giunta Regionale, con la proposta n. 4826 del 30/03/2015: "Proposta di legge regionale concernente: "Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico", ha deliberato di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale articolata in 11 articoli concernente "Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico" che costituisce parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione richiamata in oggetto.

Fabio Refrigeri

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

